



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 35

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - M.Loffredi

OGGETTO:

Art. 53 comma 1 DPR 221/50

Alcuni Ordini hanno chiesto delucidazioni in riferimento al momento dell'avvenuta decorrenza del termine di 30 giorni per la notificazione dei ricorsi alla CCEPS, contro i provvedimenti degli Ordini.

A questo riguardo abbiamo svolto un approfondimento che consente di dare risposta ai quesiti. Si allega al riguardo la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 0023498/15 del 23 settembre 2015.

In tale sentenza viene chiarito che "il deposito del ricorso e le eventuali integrazioni, si hanno per avvenuti a tutti gli effetti alla data di spedizione dei plichi con posta raccomandata. La stessa giurisprudenza di questa Corte ha, già da tempo, ribadito che – ove una parte si avvalga del servizio postale – il tempestivo deposito di un ricorso va verificato con riferimento alla data di consegna del plico all'ufficio postale (Cass. n.ri 9861/2014 – 5542/205) il tutto nel più generale rispetto delle note speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta (Cass. SS.UU. 4 marzo 2009, n. 5160)".

In buona sostanza, quindi, occorre rilevare che quello che conta ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 53 comma 1 del DPR n. 221/50, non è la ricezione dell'atto medesimo da parte dei destinatari ma la data della consegna del plico all'ufficio postale o comunque della consegna diretta all'Ufficiale Giudiziario.

Si invitano pertanto gli Ordini a verificare quanto sopra,
prima di poter considerare trascorso il termine di cui al più volte
citato art. 53 comma 1 del DPR 221/50.

Grati per la collaborazione, porgiamo Cordiali Saluti.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani



All.to





REpubBLICA ITALIANA

0023498/15

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

DISCIPLINARE
PROFESSIONISTI

R.G.N. 33/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

- Dott. MASSIMO ODDO - Presidente -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO ORICCHIO - Rel. Consigliere -
- Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

Rep. *U*

Ud. 23/09/2015

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 33-2015 proposto da:

DIMAGLI FRANCESCO C.F.DMGFNC56A04E882W, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANDREA CARLO MORO VISCONTI, PAOLO FACINELLI;

- ricorrente -

contro

ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROVINCIA MILANO,
PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE DI MILANO, MINISTERO DELLA SALUTE IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.;

- intimati -

2015

1864

Alto

colle

avverso la decisione n. 29/2014 della
COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE di ROMA,
depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO CHE HA CONCLUSO PER
IL RINVIO DEL PROCEDIMENTO A NUOVO RUOLO, O IN
SUBORDINE, PER L'ACCOGIMENTO DEL RICORSO.

CS



CONSIDERATO in FATTO

Con provvedimento in data 11 luglio-4 ottobre 2012 la Commissione Odontoiatri dell'Ordine di Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano adottava nei confronti del dott. Francesco Dimagli un provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro.

A seguito della comunicazione (con raccomandata ricevuta il 22 ottobre 2012) del detto provvedimento il Dimagli proponeva appello con apposito ricorso innanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie ex art. 53 del D.P.R. n. 221/1950.

La suddetta Commissione Centrale, con decisione del 16 giugno 2014, dichiarava irricevibile il ricorso.

Per la cassazione della succitata decisione della Commissione Centrale ricorre il Dimagli con atto affidato ad unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l'Ordine ed il Ministero della Salute.

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con l'unico motivo del ricorso si censura l'erroneità della decisione di irricevibilità adottata sul presupposto, ritenuto dalla Commissione Centrale, della tardività della presentazione del gravame avvenuta, secondo la decisione gravata, il 24 dicembre 2012 ovvero oltre il termine utile che – pacificamente – veniva a scadenza il precedente 21 dicembre.

2.- Il motivo è fondato.

Il ricorso innanzi alla Commissione Centrale risulta depositato a mezzo del servizio postale il 18 dicembre 2012 (data di inoltro della raccomandata).

L'art. 57 del citato D.P.R. n. 221/1950 detta la disciplina regolamentare degli Ordini delle professioni sanitarie e,



quanto all'esercizio delle stesse professioni di cui al D.Lvo. 13 settembre 1946, n. 233 (di ricostruzione delle professioni sanitarie), prevede e consente la possibilità di esperire, come nella fattispecie, il ricorso a mezzo del servizio postale.

L'art. 134 disp. att. c.p.c., co. V dispone che il deposito del ricorso e le eventuali integrazioni " si fanno per avvenuti a tutti gli effetti alla data di spedizione dei plichi con posta raccomandata".

La stessa giurisprudenza di questa Corte ha, già da tempo, ribadito che -ove una parte si avvalga del servizio postale- il tempestivo deposito di un ricorso va verificato con riferimento "alla data di consegna del plico all'ufficio postale" (Cass. n.ri 9861/2014 ; 5542/205) il tutto nel più generale rispetto delle note "speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta" (Cass. SS.UU. 4 marzo 2009, n. 5160).

Quindi, alla suddetta data (di spedizione del plico) del 18 dicembre 2012 e non a quella (di ricevimento della raccomandata) del successivo 24 dicembre andava verificato, nella fattispecie, l'avvenuto tempestivo deposito del ricorso.

Conseguentemente la Commissione Centrale ha errato nel ritenere, quale data di deposito del ricorso, quella del 24 dicembre e non, come esattamente andava valutato, l'altra del 18 dicembre 2012.

In conclusione la decisione gravata è, in punto, errata.

3.- Il motivo va, quindi, accolto con conseguente cassazione della succitata impugnata decisione del 16 giugno 2014 e rinvio alla competente Commissione che, uniformandosi al principio innanzi enunciato, provvederà in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.



P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 settembre 2015.

Antonio Tricchio
Il Consigliere Estensore

Il Presidente

ON

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 NOV. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI